



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Presidente
ROBERTO SIMONE	Consigliere
LAURA IRENE EMILIA GIRALDI	Consigliere
ANTONELLA PELLECCCHIA	Consigliere
MARILENA GORGONI	Consigliere Rel.

Oggetto:

TRASPORTO
SPEDIZIONE

Ud.13/01/2026

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22188/2024 R.G. proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████ ██████████
██████████ con domicilio digitale *ex lege*;

-ricorrente-

contro

██████████ rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio
digitale *ex lege*;

-controricorrente-

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE MESSINA n. 622/2024, depositata il
14/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal
Consigliere MARILENA GORGONI.

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di pace di Messina, con la sentenza n. 195/2019, rigettava la
domanda di ██████████ ██████████ volta a ottenere la condanna della
compagnia aerea ██████████ ██████████ al pagamento della somma di euro



731,31 a titolo di rimborso delle spese vive sostenute, e di euro 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, perché nell'ambito di un trasporto aereo internazionale svoltosi in data 30.8.2018 sui voli EW9815 Catania/Dusseldorf e EW9194 Dusseldorf/Copenaghen, il vettore aereo aveva restituito il bagaglio del passeggero con un giorno di ritardo. Il giudice adito riteneva l'attore incorso nella decadenza di cui all'art. 31 della Convenzione di Montreal del 1999, non avendo inoltrato il reclamo entro 21 giorni dalla data in cui il bagaglio era stato messo a sua disposizione.

Il Tribunale di Messina, con la sentenza n. n. 622/2024, depositata il 14/03/202, ha accolto l'appello proposto dal [REDACTED] avverso la decisione del giudice di primo grado e, per l'effetto, ha condannato [REDACTED] [REDACTED] al pagamento in suo favore della somma di euro 731,00 corrispondente alle spese documentate, ritenendo che la segnalazione di irregolarità del bagaglio (c.d. P.I.R.) presentata dal [REDACTED] in aeroporto in data 30.8.2018, ossia nel momento in cui aveva riscontrato la mancata riconsegna del proprio bagaglio, costituisse un adempimento sufficiente a rendere edotto il vettore del danno subito, ottemperando ai requisiti previsti dall'art. 31 par. 2-4 della Convenzione di Montreal in tema di trasporto aereo.

[REDACTED] [REDACTED] ha presentato ricorso per la cassazione di detta sentenza, affidandosi a tre motivi, cui ha resistito il [REDACTED] con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod.proc.civ.

Entrambe le parti, in vista della odierna Camera di consiglio, hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo si denunziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 cod.proc.civ., in riferimento all'art. 360, 1°



comma, n. 4 cod.proc.civ., atteso che il giudice *a quo*, senza tener conto di quanto dedotto a confutazione del motivo con cui l'appellante si era doluto del fatto che il giudice di primo grado non avesse attribuito rilevanza alla denuncia di smarrimento del bagaglio, e senza fornire chiarimenti, ha equiparato la segnalazione effettuata dal passeggero in data 30.8.2018 alla denuncia di smarrimento del bagaglio.

La compagnia aerea insiste nell'affermare che il c.d. "Rapporto di Irregolarità Bagaglio" rappresenta una segnalazione che i passeggeri devono presentare presso l'ufficio "██████████" dell'aeroporto qualora, una volta giunti a destinazione, riscontrino una irregolarità (ad es. smarrimento o danneggiamento) nella riconsegna del bagaglio consegnato al momento del *check-in*, fornendo una serie di informazioni necessarie affinché il vettore possa eseguire le ricerche del bagaglio e provvedere alla sua riconsegna. Il reclamo previsto dall'art. 31 della Convenzione di Montreal del 1999 e dall'art. 1, Reg. (CE) n. 889/2002 costituisce, invece, un adempimento successivo, meramente eventuale, con il quale il passeggero, una volta rientrato in possesso del bagaglio – solo allora è in grado di verificare se il bagaglio ha subito un danneggiamento (in tal caso dalla consegna decorrerebbe il diverso termine di 7 giorni) oppure se il bagaglio è integro - chiede al vettore il risarcimento dei danni che assume di aver subito. Il reclamo, dunque, è una formale contestazione dell'anomalia riscontrata che non può identificarsi con la denuncia di smarrimento presentata in aeroporto, la quale ha la funzione di vincere la presunzione semplice di cui all'art. 31, primo comma, della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, a mente del quale: «il ricevimento senza riserve del bagaglio da parte della persona avente diritto alla consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che gli stessi sono stati consegnati in buono stato e conformemente al titolo di trasporto».

2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360, 1° comma,



n. 5 cod.proc.civ., per avere il tribunale ritenuto che la denuncia di smarrimento del bagaglio presentata in aeroporto dal passeggero contenesse i requisiti previsti dall'art. 31 paragrafo 2-4 della Convenzione di Montreal del 1999, senza considerare le differenze sostanziali e procedurali che i due adempimenti (denuncia di smarrimento del bagaglio presentata in aeroporto in data 30.8.2018 e reclamo scritto previsto dall'art. 31 della Convenzione di Montreal inoltrato dal passeggero solo con pec del 8.10.2018) presentano.

3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell'art. 31 della Convenzione di Montreal del 1999, in riferimento all'art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., per avere il tribunale erroneamente ritenuto il [REDACTED] non decaduto dall'azione.

4) I tre motivi di ricorso, che attengono tutti alla medesima questione e pertanto possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Su detta questione è intervenuta la Corte di Giustizia , Corte giustizia UE sez. VIII, 05/06/2025, n.292, C-292/24, che ha così statuito: « (...) risulta, anzitutto, dal testo dell'articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, della Convenzione di Montreal che, in caso di ritardo nel ricevimento dei bagagli o delle merci, la persona avente diritto alla consegna è tenuta a comunicare il proprio reclamo al vettore entro 21 giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce di cui trattasi sono stati messi a sua disposizione. 21 Se è vero che tale disposizione stabilisce un termine di decadenza di 21 giorni a decorrere dalla data della messa a disposizione dei bagagli per presentare un tale reclamo, essa stabilisce soltanto l'ultimo giorno del termine dopo il quale non è più possibile, in linea di principio, effettuare validamente tale reclamo. Un'interpretazione letterale del testo di tale disposizione suggerisce che detto reclamo può essere effettuato in qualsiasi momento tra la constatazione di un ritardo nella consegna di bagagli o di merci e la scadenza di tale termine, e quindi anche prima di tale data».



Di conseguenza, anche in considerazione del fatto che «l'articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione di Montréal prevede che il ricevimento senza riserve del bagaglio registrato da parte della persona avente diritto alla sua consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che lo stesso è stato consegnato in buono stato e conformemente al titolo di trasporto o alle registrazioni con altri mezzi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione stessa», la Corte unionale ha precisato che: i) lo scopo del reclamo «trasmeso a un vettore aereo da un passeggero, consiste nel rendere nota a tale vettore la circostanza che i bagagli registrati non sono stati consegnati in buono stato e/o conformemente al titolo di trasporto o alle registrazioni effettuate con altri mezzi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, di detta convenzione (v., in tal senso, sentenza del 12 aprile 2018, Finnair, C-258/16, EU:C:2018:252, punto 50), in particolare per quanto riguarda il momento in cui una siffatta consegna doveva aver luogo»; ii) «ai sensi dell'articolo 19, prima frase, della convenzione di Montreal, "[i]l vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci"», di conseguenza «l'articolo 31, paragrafo 1, di tale convenzione, letto alla luce dell'articolo 19, prima frase, della stessa convenzione, deve essere interpretato nel senso che un reclamo effettuato dal passeggero interessato (...) è diretto a informare il vettore aereo dell'esistenza del danno derivante da un ritardo nel trasporto aereo di bagagli o di merci (v., per analogia, sentenza del 12 aprile 2018, Finnair, C-258/16, EU:C:2018:252, punto 52)».

In altri termini, il danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di bagagli può essere segnalato al vettore aereo «sin dal momento in cui il passeggero interessato viene a conoscenza di tale ritardo ed entro 21 giorni dalla data in cui tali bagagli saranno stati messi a sua disposizione, senza che tale passeggero debba attendere che detti bagagli siano messi a sua disposizione», come risulta confermato «dal fatto che (...) il vettore



non è responsabile del danno causato da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle».

Applicando detti principi alla vicenda per cui è causa deve ritenersi che la comunicazione al vettore da parte del [REDACTED] del reclamo relativo al ritardo nel trasporto di bagagli prima della data in cui i bagagli erano stati messi a sua disposizione consentiva al vettore di raccogliere il più rapidamente possibile gli elementi necessari per poter fornire la prova di avere adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno oppure che era impossibile adottarle e ciò a fortiori se si considera che ai sensi del terzo Considerando della Convenzione deve essere garantito un giusto equilibrio tra gli interessi dei vettori aerei e quelli dei passeggeri (v. Corte giust. UE 6/07/2023, C-510/21, punto 25 e giurisprudenza citata) e che se si avallasse l'interpretazione della ricorrente, escludendo la possibilità, per i passeggeri interessati, di presentare un reclamo dovuto a un ritardo nel trasporto dei bagagli prima della data in cui i bagagli sono stati messi a loro disposizione, detto equilibrio ne risulterebbe pregiudicato, assoggettando l'adempimento della formalità di reclamo a una condizione ulteriore non necessaria.

5) Il ricorso va quindi rigettato.

6) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del controricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 800,00 (di cui euro 600,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all'ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2026 dalla Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.

Il Presidente

LUIGI ALESSANDRO SCARANO

